

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
IL TRIBUNALE DI CUNEO E
IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO
PER LA LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI
AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEGLI IMPUTATI DICHIARATI
IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO, NONCHE' DEI C.D. INSOLVIBILI

Il Presidente del Tribunale di Cuneo,
Il Presidente della Sezione penale del Tribunale di Cuneo,
Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Cuneo,
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo,

considerato che il D.M. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione e per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee, convengono sull'opportunità di adottare la seguente tabella di liquidazione standardizzata, che prevede diverse ipotesi base - correlate alle varie tipologie processuali - con fattori correttivi da applicare nei casi in cui ricorrano talune fattispecie processuali.


In tutti i casi in cui il difensore formuli la richiesta di liquidazione, l'istanza di liquidazione dovrà essere depositata in udienza, prima che il Giudice si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso, il Giudice - se possibile - provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio, con - ove possibile - contestuale consegna di copia del decreto alle parti, previa rinuncia alla notifica (tutto ciò potrebbe consentire un notevole sgravio di lavoro per le cancellerie, che non dovranno notificare la decisione). Nel caso in cui il Giudice riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (incidente di esecuzione), il decreto di liquidazione verrà - se possibile - immediatamente emesso e letto in udienza (con consegna di copia del decreto alle parti, se possibile) o in ogni caso non oltre il deposito della decisione (e in tal caso dovrà essere notificato alle parti).

Affinché il Giudice possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione, sarà, però, indispensabile che la richiesta di liquidazione sia presentata nel rispetto degli importi della tabella standardizzata, necessariamente utilizzando le modalità definite nel file Excel per il calcolo automatico degli onorari che sarà messo a disposizione sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo, in modo da consentire al Giudice il riscontro della corretta adesione al Protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

Al fine di accelerare il più possibile la pratica di pagamento degli importi liquidati, il professionista, entro 7 giorni dalla lettura o dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione da parte del magistrato, provvederà a caricare la relativa istanza sul servizio applicativo ministeriale on-line di liquidazione delle spese di giustizia (denominato IstanzaWeb¹), ponendo particolarmente attenzione alla correttezza ed alla completezza dei dati inseriti. L'Ufficio spese pagate del Tribunale darà la precedenza alle istanze presentate con tale modalità.

Per le istruzioni di dettaglio per il caricamento dei dati su IstanzaWeb si fa rinvio alle circolari esplicative già diramate in merito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo (anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet).

¹ <https://lsg.giustizia.it/>



Al momento della richiesta di liquidazione, **il difensore avrà quindi cura di depositare:**

- 1) Istanza di liquidazione (redatta conformemente al presente Protocollo)
- 2) - copie del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero
 - copie del decreto di irreperibilità, ovvero
 - prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito (naturalmente, in questo caso, non sarà possibile la presentazione in udienza)
 - stampa del file Excel (per il calcolo automatico degli onorari) specificamente compilato in relazione al giudizio per cui si chiede la liquidazione, che sarà reso disponibile sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo.

TABELLA STANDARDIZZATA DIBATTIMENTO

LE NOVE DIVERSE IPOTESI BASE (TUTTE RIFERITE A GIUDIZI DIBATTIMENTALI CON RITO MONOCRATICO)

IPOTESI BASE A

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio euro 225;

per la fase decisoria euro 675.

Totale € 900 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 600,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti, messa alla prova)

per la fase di studio euro 325;

per la fase decisoria euro 665.

Totale € 990 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 660,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)

per la fase di studio euro 225;

per la fase istruttoria euro 540;

per la fase decisoria euro 675.

Totale € 1440 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 960,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

per la fase di studio euro 325;

per la fase decisoria euro 875.

Totale € 1200 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio euro 375;

per la fase istruttoria euro 300;

per la fase decisoria euro 900.

Totale € 1575 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1050,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F

(dibattimento ipotesi base)

per la fase di studio euro 225;






per la fase istruttoria euro 540;

per la fase decisoria euro 675.

Totale € 1440 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 960,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 225;

per la fase introduttiva euro 270;

per la fase istruttoria euro 540;

per la fase decisoria euro 675.

Totale € 1710 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1140,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)

per la fase di studio euro 225;

per la fase istruttoria euro 875;

per la fase decisoria euro 1000.

Totale € 2100 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1400,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase introduttiva)

per la fase di studio euro 225;

per la fase introduttiva euro 270;

per la fase istruttoria euro 875;

per la fase decisoria euro 1000.

Totale € 2370 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 1580,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI **(automaticamente calcolati dal file Excel)**

in caso di:

Rito collegiale: + 50%

Presenza controparti (es. parte civile): + 25% per ogni difensore di parte civile

Assistito detenuto per questa causa: + € 200,00

Giudizio con oltre tre imputati: + 25%

Giudizio con più di cinque capi di imputazione: + 30%


Oltre cinque udienze di trattazione effettiva: + 30%

Presenza di più assistiti dal richiedente: secondo criteri di legge (art. 12, co. 2, D.M. 55/2014)

N.B.

Gli aumenti sono fissi e vengono determinati ciascuno sulla somma base indicata nelle varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal *file Excel* che dovrà essere necessariamente utilizzato per il calcolo degli onorari, stampato ed allegato all'istanza di liquidazione. Tale file verrà reso disponibile sui siti internet dei firmatari del presente Protocollo.


Donata Maria




*** **

I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad assicurarne e monitorarne, la concreta applicazione.
Cuneo, 4.5.2017.


Il Presidente del Tribunale di Cuneo
Dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo



Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cuneo
Dr. Marcello Pisanu



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
Avv. Claudio Streri



Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Cuneo
Dr.ssa Daniela Mamino

